

Regione Lombardia
Provincia di Pavia
Comune di Corana

Progetto

Progetto di un impianto per la produzione di biometano alimentato con prodotti e sottoprodotti di origine agricola

Localizzazione

Comune di Corana (PV)

Iter Autorizzativo

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

Committenza

SMARTGREEN32 S.R.L
Via Serio 16
20139 MILANO

Professionisti

POOLSA srl (P.I. 12753990014)
ing. V. M. Chiono (Ord. Ing. Torino n. 8645F)

Titolo elaborato

Relazione di Compatibilità Urbanistica

Scala

-

Dettagli documento

Data	Revisioni	Redatto	Verificato	Approvato
12/24	00	DC/DM	VMC	AR

Elaborato

A_CRN_PAS_GEN_R06



Indice

1	Finalità e scopi	4
2	Descrizione generale dell'impianto.....	5
2.1	Localizzazione dell'Impianto	5
2.2	Layout generale dell'impianto	7
3	Quadro normativo e legislativo di riferimento.....	9
4	Inquadramento Strumenti Urbanistici locali.....	10
4.1	Regolamento sull'Attività Edilizia.....	10
4.2	Piano di Governo del Territorio (PGT) Comune di Corana (var. parziale 2022)	10
5	Compatibilità Urbanistica	15
6	Conclusioni.....	18

1 Finalità e scopi

Il presente progetto riguarda un impianto di produzione di biometano di taglia 500 Sm³/h localizzato nel comune di Corana (PV), nei pressi di località Cascina Campone a sud dell'abitato di Corana. L'impianto sarà alimentato con liquami e letami zootecnici, prodotti agricoli e sottoprodotti non costituenti rifiuto per un totale di matrici in ingresso pari a circa 52.250 ton/anno, pari a 141 ton/giorno.

Lo sviluppo del progetto di impianto biometano nasce dalle esigenze del territorio, offrendo la possibilità di aumentare la resa agricola attraverso la valorizzazione di colture a vocazione territoriale, l'inserimento di colture di secondo raccolto e lo sfruttamento di terreni incolti. Inoltre, l'impianto offre una soluzione per la gestione dei reflui zootecnici. Il trattamento anaerobico dei reflui e altre matrici agricole offre la duplice opportunità di migliorare l'impatto ambientale e di recuperare il biogas prodotto per la produzione di biometano, un combustibile rinnovabile con le stesse caratteristiche del gas naturale.

La seguente relazione viene redatta in risposta alla richiesta integrazioni pervenuta dal Comune di Corana il giorno 28 Dicembre 2024, protocollo n. 6213, recante quanto segue:

"[...] Più precisamente si ritiene che l'istanza depositata:

- *Debba essere integrata, non essendo stato rinvenuto tale necessario contributo nelle allegazioni prodotte, con la produzione di una dettagliata relazione che comprovi puntualmente e dettagliatamente la compatibilità del progetto proposto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e nella fattispecie, certamente, con le norme di pianificazione urbanistica vigenti ed in particolare con il Piano di Governo del Territorio del Comune di Corana e con le prescrizioni nello stesso contenute relative agli Ambiti Agricoli ed all'Ambito E1 "Ambiti agricoli normali". [...]"*

Segue Analisi dettagliata della Compatibilità Urbanistica del progetto in oggetto.

2 Descrizione generale dell'impianto

Vengono di seguito riportate indicazioni relative alla localizzazione dell' Impianto ed identificazione degli elementi tecnici dello stesso.

Per una lettura di dettaglio, si rimanda alla relazione tecnica generale dell'impianto.

2.1 Localizzazione dell'Impianto

Il sito destinato all'impianto è individuato dai seguenti dati catastali:

- Comune di CORANA (PV)
- Foglio 17
- Particella 60




FIGURA 3.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SU ORTOFOTO (GENERALE)




FIGURA 3.2 LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SU ORTOFOTO (DETTAGLIO)

Viene elaborato inquadramento vincolistico generale in apposito elaborato grafico denominato "A_CRN_PAS_GEN_T05 - Analisi vincolistica".

2.2 Layout generale dell'impianto

L'impianto in progetto è rappresentato nel seguente layout generale.




FIGURA 7.1 LAYOUT GENERALE DELL'IMPIANTO

In sintesi, l'impianto è costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche

- Lo stoccaggio delle matrici agricole in ingresso all'impianto, previsto all'interno di trincee costituite da platee chiuse su 3 lati da pareti in calcestruzzo:
 - 6 trincee di stoccaggio per insilati di area 65mX20 m con pareti alte 5 m (1)
 - 2 trincee di stoccaggio coperta per sottoprodotti di area 40m X 25m e altezza 5 m ognuna (2)
 - 2 ulteriore trincee scoperte di area 40mX 25 m (1)
 - 1 trincea coperta 15m X 20 m e pareti di altezza 5 m per il letame (3)
- Il sistema di carico delle matrici ai fermentatori, costituito da due tramogge di carico per le sostanze solide e 2 vasche di precarico dove vengono conferite le matrici liquide quali i liquami zootecnici (8)
- 2 fermentatori primari costituiti da due vasche in cemento armato di diametro 26 m e altezza 8 m sui quali è installato un pallone gasometrico con cupola di altezza 14 m (4)
- 2 vasche di stoccaggio del digestato tal quale con cupola gasometrica di dimensioni analoghe ai fermentatori primari (5)
- 1 platea coperta di area 40m X 47m con muri di altezza 5 m per lo stoccaggio del digestato solido (6)



- 3 vasche di diametro 30 m e altezza 8 m con telo di copertura anti-odore a tendone di altezza fino a 14 m per lo stoccaggio del digestato liquido (7)
- L'area di produzione di biometano dove sono installati gli impianti di purificazione del biogas, l'impianto di upgrading e il cogeneratore per la produzione dell'energia elettrica per l'alimentazione degli ausiliari (9)
- La vasca di prima pioggia e il bacino di laminazione interrato per la gestione delle acque meteoriche (12)
- L'area uffici con la pesa per il conferimento delle matrici (13)
- Le baie di carico dei carri bombolai per la vendita del biometano dotate di colonnina per il caricamento dei carri e costituite da pareti di altezza 5 m (10)
- La vasca per la riserva antincendio con il locale di pompaggio (11)
- L'area predisposta per il futuro allaccio alla rete di trasporto Snam



3 Quadro normativo e legislativo di riferimento

Gli impianti di produzione di biometano rientrano tra gli interventi previsti dal D. Lgs n.190 del 25 novembre 2024, che definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1, per tutti gli interventi di cui all'Allegato B di tale decreto, si applica esclusivamente la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). In particolare, l'Allegato B punto z) definisce tra gli interventi assoggettati alla PAS gli impianti biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora.

Il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica.

L'impianto di Corana in progetto rientra nella casistica citata e pertanto la sua costruzione ed esercizio è autorizzabile esclusivamente con Procedura Abilitativa Semplificata.

Considerando la tipologia di impianto, la taglia e la i substrati utilizzato l'impianto fa riferimento alle seguenti normative Nazionali e Regionali.

- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii "norme in materia ambientale, conosciuto come "testo Unico ambientale"
- il Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"
- D.g.r. 2 marzo 2020 - n. XI/2893 Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE
- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale"

4 Inquadramento e Compatibilità con gli Strumenti Urbanistici

4.1 Regolamento sull'Attività Edilizia

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 21.12.2010, il Regolamento sull'Attività Edilizia del Comune di Corana identifica *“il principio di diritto in forza del quale la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) è istituto giuridico il cui ambito di applicazione si estende anche alla materia edilizia, nei limiti e secondo le modalità che verranno specificate nei seguenti articoli. [...]”*

Per quanto concerne la realizzazione dell'impianto in oggetto, l'art. 4.2a cita quanto segue:

“2. A necessario corollario di quanto articolato nel precedente comma, deve rilevarsi che la Denuncia di inizio attività alternativa al Permesso di costruire non trova in ogni caso applicazione:

a) per la realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura, rispetto ai quali è necessaria l'istanza di Permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, della Legge Regionale n. 12/2005; “

4.2 Regolamento locale di igiene tipo (ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n° 64)

In riferimento al *Regolamento locale di igiene tipo (ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n° 64)* che assorbe sin l'ultimo Aggiornamento del *Titolo III, capitolo VIII, art. 3.8.5 (Deliberazione della ASL di Brescia n° 436 del 12 luglio 2006, prot. 97282/Dip.to di Prevenzione Medica, resa in conformità con quanto disposto dalla L.R. 3 marzo 2006, n° 6, e recepita ed approvata con delibera del C.C. n° 192 del 29 settembre 2006)*.

L'intervento oggetto della richiesta risulterà conforme ai requisiti igienico sanitari indicati in suddetto Regolamento locale di igiene, per le soluzioni e criteri progettuali adottati.

4.3 Piano di Governo del Territorio (PGT) Comune di Corana (var. parziale 2022)

Nella strutturazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Corana, vengono indicate puntualmente gli standard urbanistici da rispettare, nel rispetto delle zone omogenee in cui ricadono gli interventi.

Nel caso dell'Impianto Biometano, l'area in disponibilità ricade nella categoria **E1 - Ambiti Agricoli Normali**, disciplinati dal Piano delle Regole (PdR) Capo IV, Sezione 7, Artt. 38, 39 e 40.



Vengono presi in esame gli artt. 38 e 39 in quanto l'art. 40 fa riferimento a particolari disposizioni per gli allevamenti di bestiame.

Di seguito si riportano gli elementi principali costituenti i seguenti articoli

Art. 38 – Ambiti Agricoli: norme generali

1. Definizione

Sono le aree destinate allo svolgimento dell'attività agricola produttiva, di coltivazione e di allevamento del bestiame, con attenzione anche alla salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico naturale.

Negli ambiti agricoli, gli interventi edilizi sono disciplinati dagli artt. 59 e 60 della LR 12/2005, che, ove in contrasto, prevalgono sulle presenti norme.

Gli ambiti agricoli sono stati così suddivisi:

- Ambiti agricoli normali E1;

- Ambiti agricoli di supporto alla Rete Ecologica Regionale di secondo livello E2;

- Ambiti agricoli di consolidamento dei caratteri naturalistici E3;

- Ambiti agricoli delle cascine storiche EA.

In parte degli ambiti agricoli E2 ed E3 si sovrappone il retino degli "ambiti agricoli di frangia urbana", che individuano una zona di cintura inedificabile posta tra il centro abitato del capoluogo di Corana e della frazione di Ghiaie e la campagna circostante.

4. Presupposti soggettivi e oggettivi

Il titolo soggettivo del richiedente, i presupposti oggettivi e le procedure e le modalità per gli interventi negli ambiti agricoli sono definiti dall'art. 60 della LR 12/2005.

5. Modalità di attuazione degli interventi

Negli ambiti agricoli, gli interventi edificatori sono assentiti con:

- Nuove costruzioni: permesso di costruire.

- Ampliamenti ed interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: titolo abilitativo semplice (permesso di costruire, denuncia di inizio attività, ecc.)

6. Destinazioni d'uso

In tutti gli ambiti agricoli, le destinazioni d'uso principali degli edifici e le destinazioni non ammesse sono riportate nella seguente tabella.

La tabella non si applica agli edifici situati in ambito agricolo ma non più adibiti ad usi agricoli, contrassegnati da un asterisco (*) nella "Carta della disciplina delle aree" (voce in legenda: "edifici e nuclei non adibiti ad usi agricoli"), per i quali le destinazioni d'uso ammesse e non ammesse sono dettagliate all'Articolo 43.



DESTINAZIONI	ARTICOLAZIONE		AMMESSI	NON AMMESSI
RESIDENZIALI	R1	Abitazioni	vedi Articolo 72	
COMMERCIALI	V	Esercizi di vicinato		
	MS1-CC1	Medie strutture < mq 600		
	MS2-CC2	Medie strutture < mq 1500		
	GS	Grandi strutture > mq 1500		
DIREZIONALI	D1	Uffici		
	D2	Commercio all'ingrosso		
	D3	Attività private sociali		
RICETTIVE	RI1	Attrezzature ricettive		
	RI2	Pubblici esercizi		
	RI3	Svago e spettacolo		
ARTIGIANALI DI SERVIZIO	AS	Artigianato di servizio		
PRODUTTIVE	AP1	Attività produttive		
	AP2	Depositi a cielo aperto		
STAZIONI DI SERVIZIO	SS	Stazioni di servizio	Vedi Articolo 35	
AGRICOLE	A1	Abitazioni agricole		
	A2	Infrastrutture agricole		
	A3	Allevamenti		
	A4	Coltivazioni		
ESTRATTIVE	AE	Attività di cava		

7. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Fatti salvi gli ambiti agricoli descritti successivamente e nei quali non è consentita ovvero è limitata l'edificazione, valgono i seguenti valori.

7.1. Per gli interventi residenziali (abitazioni dell'imprenditore agricolo o dei dipendenti dell'azienda):

If	=	a)	0,06 m ³ /m ² su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata
	=	b)	0,01 m ³ /m ² per un massimo di 500 m ³ per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente
	=	c)	0,03 m ³ /m ² quadrato sugli altri terreni agricoli
He	=	8,50 m	
SPp	=	1 m ² ogni 10 m ³ di volume di nuova costruzione o ampliamento	

7.2. Per gli altri interventi, riferiti alle attrezzature ed infrastrutture agricole:

Rc	=	a)	10% dell'intera superficie aziendale
	=	b)	20% dell'intera superficie aziendale nel caso di aziende orto-floro-vivaistiche
	=	c)	40% dell'intera superficie aziendale nel caso di serre
He	=	a)	8,50 m per i fabbricati
	=	b)	18,00 m per serbatoi, silos e simili
SPp	=	1 m ² ogni 10 m ³ di volume di nuova costruzione o ampliamento	

7.3. Per tutti gli interventi:

Dc	=	He/2 con un minimo di 5,00 m	
Df	=	Altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10,00 m	
Ds	=	5,00 m per le strade di servizio ai fondi agricoli, salvo il mantenimento degli allineamenti esistenti. La distanza minima di 5,00 m dovrà essere rispettata anche per le nuove recinzioni, ove ammesse	



8. Gli indici If e Rc di cui ai commi 7.1 e 7.2 si applicano alla superficie complessiva di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda agricola, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini (LR 12/2005, art. 59, comma 5).

Art. 39 - Ambiti agricoli: prescrizioni sulla forma e sui materiali

1. Allo scopo di salvaguardare le caratteristiche urbanistiche ed ambientali della zona, gli edifici dovranno essere progettati in maniera rispettosa dell'ambiente agricolo, inteso come sistema sia vegetazionale sia architettonico. Pertanto, nella costruzione di nuovi edifici e nel recupero di quelli esistenti (con l'eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria), fatte salve le norme più restrittive negli ambiti agricoli delle cascine storiche - EA, in tutti gli ambiti agricoli si prescrive:

1.1. Edifici residenziali (abitazioni dell'imprenditore agricolo o dei dipendenti dell'azienda)

- Facciate: devono essere organizzate su scansioni regolari delle aperture e su altezze interpiano di tipo tradizionale.

- Rivestimenti esterni: devono essere in mattone a vista o in intonaco civile con i colori delle terre naturali; è in ogni caso proibito il colore bianco se non per parti limitate o decorazioni complementari.

- Serramenti delle finestre: devono essere in legno o metallo verniciato.

- Serramenti delle porte e dei portoni esterni, compresi quelli dei box: devono essere in legno pieno o in metallo verniciato.

- Coperture: devono essere a falda inclinata compresa tra il 30 ed il 45%; sono ammesse coperture piane solo se sovrastanti il piano terreno o incassate nelle falde dei tetti. Il manto deve essere eseguito con coppo lombardo (tegola a canale in laterizio); sotto il manto è ammesso qualsiasi tipo di struttura e di impermeabilizzazione. Sono ammessi terrazzi-balcone incassati, cappuccine e lucernari solo se coerenti con il contesto edilizio. Comignoli e aperture devono essere di foggia tradizionale.

- Canali di gronda: devono essere in rame o lamiera verniciata.

1.2. Edifici per attrezzature e infrastrutture produttive

Possono essere "in opera" o "prefabbricati", con l'impiego per le parti a vista di forme e colori tradizionali.

- Pareti esterne: sono ammessi i pannelli prefabbricati, purché tinteggiati nei colori delle terre naturali o con finiture a mattoni, graniglie, impasti cementizi colorati nelle medesime gamme. Sono ammesse pareti in metallo-vetro solo se in parti limitate.

- Coperture: devono essere a falda inclinata con pendenza non inferiore al 10%, manto anche a lastre nei colori del marrone o nelle gamme della terracotta.

1.3. Recinzioni

Sono consentite solo nei seguenti casi.

- Recinzioni dei fondi agricoli: solo se previste da specifiche norme di legge in materia di allevamento e di caccia e pesca. Esse dovranno avere altezza non superiore a 2,00 m ed essere



realizzate con materiali adatti ai luoghi (siepi vive naturali, legno, rete plastificata di colore verde), senza zoccolo di muratura, calcestruzzo od altro.

- Recinzioni delle costruzioni: solo se relative alle pertinenze degli edifici e necessarie per motivi di sicurezza, e comunque in proporzione non superiore a 10 mq di superficie recintata per ogni mq di superficie coperta di edifici. Esse potranno avere zoccolo di altezza massima di 60 cm (in muratura o calcestruzzo o altro) e sovrastante inferriata di metallo.

Le recinzioni lungo i percorsi esistenti (strade interpoderali, vicinali, diritti di passaggio, ecc.) dovranno essere posizionate in modo da garantire, in qualunque punto, larghezza minima del percorso di 6,00 m, allo scopo di consentire la circolazione dei mezzi agricoli.



5 Compatibilità Urbanistica

Dopo attenta lettura degli strumenti urbanistici vigenti e dei riferimenti normativi che identificano la fattibilità del progetto in aree agricole, viene di seguito riportata tabella di sintesi rispetto alla compatibilità alle puntuali prescrizioni da rispettare.

COMPATIBILITA' URBANISTICA CON PGT COMUNE DI CORANA		
CAPO IV SEZ 7 - Ambiti agricoli: norme generali, forme e materiali, allevamenti		
Art.	Indicazione di piano	Soluzione progettuale compatibile
Art. 38	<i>38.1 Definizione degli Ambiti agricoli</i>	L'area di intervento ricade nell'Ambito Agricolo EI: Ambiti Agricoli Normali
	<i>38.5 Modalità e attuazione degli interventi</i>	Permesso di Costruire (PdC) come previsto per gli interventi di nuova realizzazione
	<i>38.6 Destinazione d'uso consentite</i>	La realizzazione di un Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili in area agricola è compatibile ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.lgs. n. 190 del 25 novembre 2024. Si specifica che i bassi fabbricati previsti all'interno dell'Area di Impianto risultano essere esclusivamente locali di controllo tecnologico dell'impianto particolarmente connessi ad esso al fine di un suo corretto funzionamento. Non sono da intendersi come edifici ad uso ufficio autonomi. Verranno strettamente correlati all'impianto e saranno dismessi con lo stesso, senza la previsione di uso da parte di terzi o per funzioni non connesse alla condizione impiantistica.
	<i>38.7 Indici e Parametri Urbanistici</i>	
	<i>38.7.2 Per gli altri interventi, riferiti alle attrezzature e infrastrutture agricole</i>	
	<i>Rc= 10% dell'Intera superficie aziendale</i>	Nell'Impianto in progetto il Rc è pari al 8,52 % in quanto: Sc è pari a 4700 mq. Sf è pari a 55127,75 mq. Rc (%) = Sc/Sf = 8,52 % (parametro rispettato, <10%)

COMPATIBILITA' URBANISTICA CON PGT COMUNE DI CORANA		
CAPO IV SEZ 7 - Ambiti agricoli: norme generali, forme e materiali, allevamenti		
Art.	Indicazione di piano	Soluzione progettuale compatibile
Art. 38	<i>He = 8,50 m per i fabbricati = 18,00 m per serbatoi, silos e simili</i>	He (edificio di servizio all'impianto) = 3,50 m He (massima degli elementi tecnici quali serbatoi digestato e simili) = 14,00 m i parametri risultano rispettati
	<i>SPp= 1 mq ogni 10 mc. di volume di nuova costruzione o ampliamento</i>	Viene considerata la realizzazione di 12000 mc. Riferita agli elementi che compongono l'impianto, ne consegue un'area destinata a Superficie di parcheggi privati pari a 1200 mq. Attualmente a progetto viene prevista una superficie pari a 82,50 mq. , quindi il parametro risulta rispettato
	<i>38.7.3 Per tutti gli interventi</i>	
	<i>Dc= He/2 con minimo 5,00 m</i>	Le distanze dai confini risultano essere rispettate , in quanto viene considerata una fascia di 5 metri (minimo da garantire) in cui si sviluppa la recinzione perimetrale. I manufatti più alti, ovvero i digestori con un'altezza di 14 metri vengono posti a distanza maggiore di 7 metri dai confini (He/2). Gli altri manufatti hanno un'altezza minore di 10 metri, quindi la distanza di 5 metri, garantisce la distanza anche rispetto alle altezze degli altri edifici.
	<i>Ds= 5,00 m per le strade di servizio ai fondi agricoli, salvo il mantenimento degli allineamenti esistenti. La distanza minima di 5,00 m dovrà essere rispettata anche per le nuove recinzioni, ove ammesse</i>	Le distanze dalle strade risultano essere rispettate , in quanto vengono considerati 6,00 m per l'installazione della recinzione sul fronte sud in corrispondenza della strada vicinale e 30,00 m dal punto più vicino della recinzione rispetto alla SP25 sul fronte Ovest dell'Area di Impianto. <u>Le distanze dai cigli stradali adottate sono altresì compatibili con quanto previsto dall' art. 26 del DPR 495/1992, come indicato da planimetria "Conformità Urbanistica"</u>

COMPATIBILITA' URBANISTICA CON PGT COMUNE DI CORANA		
CAPO IV SEZ 7 - Ambiti agricoli: norme generali, forme e materiali, allevamenti		
Art.	Indicazione di piano	Soluzione progettuale compatibile
Art. 38	<i>Df= Altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10 m</i>	Le distanze dei fabbricati risultano essere rispettate , in quanto i locali tecnologici vengono posti ad una distanza maggiore di 10 metri. Gli elementi tecnologici quali digestori e vasche, vengono collocati nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia di Antincendio (come indicato dagli elaborati specifici).
Art. 39	<i>39.1.2 Edifici per attrezzature e infrastrutture produttive</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Vengono previste la realizzazione di fabbricati posati in opera e prefabbricati nel rispetto di forme e colori tradizionali come dall'intorno del tessuto costruito. - Le pareti esterne verranno previste nei colori delle terre naturali; - Le coperture previste saranno di tipo inclinato con una pendenza minima del 10%, le eventuali coperture piane previste sono da intendersi per i soli locali aventi altezza massima di 1 piano fuori terra;
	<i>39.1.3 Recinzioni</i> - <i>Recinzioni dei fondi agricoli: solo se previste da specifiche norme di legge in materia di allevamento e di caccia e pesca. Esse dovranno avere altezza non superiore a 2,00 m ed essere realizzate con materiali adatti ai luoghi (siepi vive naturali, legno, rete plastificata di colore verde), senza zoccolo di muratura, calcestruzzo od altro.</i>	Seppur il suddetto comma fa riferimento alle specifiche norme di legge in materia di caccia e pesca, viene prevista recinzione plastificata di colore verde con altezza massima di 2,00 m. senza zoccolo di muratura o altro materiale. La recinzione lungo le strade poderali esistenti è posta a distanza tale da garantire una larghezza sede stradale maggiore di 6,00 m. così da garantire passaggio mezzi agricoli, come indicato dallo stesso articolo.

6 Conclusioni

Gli impianti di produzione di biometano rientrano tra gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) previsti dalla normativa vigente. Il D. Lgs 190 del 25 novembre 2024, il cosiddetto Testo Unico FER, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha definito i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale decreto ha sostituito la previgente normativa a partire dal 30 dicembre 2024.

In particolare l'art 8 comma 1 definisce l'applicazione esclusivamente della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per tutti gli interventi di cui all'Allegato B. In particolare rientrano al punto z) dell'Allegato B gli "impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora"

Nello specifico ai sensi dell'art 2 comma 2 del D.Lgs 190/2024 gli impianti FER possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

La società Smartgreen 32, titolare del progetto, è costituita come società agricola, in quanto l'attività dell'impianto di produzione di biometano si configura come collaterale all'attività agricola, in quanto svolta in stretta sinergia con l'ambito agricolo territoriale. La gestione dell'impianto avviene attraverso un'attività di reperimento diretto (e in alcuni casi anche di produzione) di prodotti e sottoprodotti agricoli, oltre alla gestione di reflui zootecnici a servizio di allevamenti. Il ciclo di trattamento delle matrici organiche si conclude riportando in agricoltura il digestato, il prodotto residuo della digestione anaerobica, che presenta ottime qualità di ammendante e consente di ridurre se non annullare l'utilizzo di concimi chimici.

In riferimento all'analisi di compatibilità urbanistica del progetto, lo stesso risulta compatibile rispetto agli standard urbanistici previsti per la realizzazione di attrezzature e fabbricati per infrastrutture agricole ricadenti in ambito agricolo E1.

In conclusione, quindi, l'intervento risulta compatibile e non contrario rispetto agli strumenti urbanistici locali vigenti, nonché verrà realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie di riferimento.